



## Regione Umbria

Presidenza della Giunta

### DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

05 dicembre 2017, n. 230

Profilassi della Leucosi Bovina Enzoootica a carattere obbligatorio – Piano di sorveglianza nel territorio della Regione Umbria per gli anni 2017/2020.

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;

**Visto** il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

**Visto** il D.M. 28.6.1991, n. 323, concernente il regolamento per l'attuazione della profilassi della Tubercolosi, della Brucellosi e della Leucosi Enzoootica dei bovini nei centri di controllo genetico e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.M. 2.5.1996, n. 358 "Regolamento concernente il Piano nazionale per la eradicazione della Leucosi Bovina Enzoootica" come modificato dal D.M. 12.8.1997, n. 429;

**Visto** il D.Lgs. 22.5.1999, n. 196, concernente l'attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** l'O.M. 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzoootica" e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la Decisione della Commissione 2005/28/CE che modifica la Decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la dichiarazione di talune province italiane indenni da Brucellosi (*B.melitensis*) e la Decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione di talune province italiane indenni da Tubercolosi bovina, Brucellosi bovina e Leucosi Bovina Enzoootica;

**Richiamato** il proprio precedente decreto 21 maggio 2013, n. 45: *Profilassi della Leucosi Bovina Enzoootica a carattere obbligatorio – Piano di sorveglianza nel territorio della Regione Umbria per gli anni 2013/2016*;

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.M. 31.1.2002 concernente disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Regolamento 1760/2000/CE del Parlamento e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la legge 23.12.1978, n. 833 e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001;

**Vista** la L.R. 9 aprile 2015 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;



# Regione Umbria

Presidenza della Giunta

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2017, n. 1344;

## DECRETA

### Art. 1

Il piano regionale di sorveglianza della Leucosi Bovina Enzoistica, di seguito indicato come "piano", è attivato per garantire la tutela della sanità del patrimonio bovino e bufalino regionale mantenendo il patrimonio zootecnico regionale libero dall'infezione, ottimizzando e razionalizzando le risorse impiegate.

### Art. 2

- L'attuazione del presente piano è obbligatoria su tutto il territorio regionale.
- Sono esclusi dall'obbligo suddetto gli allevamenti bovini e bufalini indirizzati esclusivamente alla produzione di carne, nei quali, tuttavia, non potranno essere introdotti capi se non provenienti da allevamenti ufficialmente indenni e, se in età diagnostica, sottoposti con esito favorevole alle relative prove nei trenta giorni precedenti.
- Nel territorio della Regione Umbria, la frequenza del controllo della Leucosi è annuale, secondo le percentuali previste, sia per la provincia di Perugia che per la provincia di Terni.
- Il mantenimento o la concessione della qualifica alle aziende è possibile solo se tutti i bovini e i bufalini in età diagnostica presenti siano sottoposti alle prove previste.
- I bovini ed i bufalini che effettuano la transumanza o l'alpeggio o si spostano per motivi di pascolo devono essere controllati ogni anno. Si precisa che per quanto riguarda lo spostamento di animali per motivi di pascolo all'interno della stessa Azienda USL questo sarà oggetto di opportuna valutazione epidemiologica congiunta tra la Regione e la ASL interessata con i conseguenti specifici provvedimenti.
- L'abbattimento dei bovini e dei bufalini risultati infetti dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
- Negli allevamenti sede di focolaio, la Azienda USL competente per territorio potrà disporre l'abbattimento obbligatorio di tutti i capi presenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, previo parere conforme della Regione e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.
- Ai proprietari dei capi abbattuti nei casi sopracitati, sempre che siano state osservate tutte le norme e le prescrizioni sanitarie, spetta un indennizzo per ottenere il quale gli stessi dovranno consegnare alla Azienda USL competente per territorio, i relativi certificati di abbattimento (Modello 9/33), unitamente alla domanda di indennizzo.
- Le indennità di cui sopra dovranno essere corrisposte entro 90 giorni dalla data di registrazione nella BDN dell'avvenuta macellazione degli animali oggetto del provvedimento di abbattimento.
- Tutti coloro che, non sottopongono gli animali, di cui sono responsabili anche temporaneamente, alle attività previste nel presente piano, sono esclusi da qualsiasi forma di contribuzione e di prestiti agevolati erogati da una pubblica amministrazione sia regionale, sia nazionale che comunitaria.



## Regione Umbria

Presidenza della Giunta

Inoltre, non possono commercializzare né il latte e i suoi derivati prodotti nell'azienda né gli animali dell'allevamento.

### Art. 3

Il piano si articola secondo l'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.

### Art. 4

Eventuali modifiche che si rendessero necessarie sono delegate al Dirigente del Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione regionale Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane.

### Art. 5

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa riferimento alla normativa nazionale e comunitaria sulla profilassi della Leucosi Bovina Enzootica.

### Art. 6

- I Direttori Generali delle Aziende USL della Regione, i Sindaci dei Comuni della Regione, cui è fatto obbligo di rendere noto a tutti gli interessati le presenti disposizioni, i Responsabili dei Servizi Veterinari delle Aziende USL della Regione e tutti gli altri Veterinari dipendenti delle Aziende USL della Regione o comunque operanti nell'ambito di dette profilassi, gli Agenti tutti della Forza Pubblica, sono incaricati, ciascuno per la parte di propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto, le cui trasgressioni saranno punite a termine di legge.

I Direttori Generali delle Aziende USL della Regione sono, altresì, tenuti a rendere noto il presente decreto a tutti i Veterinari operanti nell'ambito delle rispettive Aziende USL e ad eventuali liberi professionisti impegnati, nei rispettivi territori, nelle attività delle profilassi di cui trattasi.

- Le disposizioni di cui al presente provvedimento, valide per gli anni 2017/2020, restano comunque in vigore fino a nuovo provvedimento, salvo eventuali modifiche e/o integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

Perugia, 05/12/2017

Presidente Catiuscia Marini

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

## LINEE GUIDA PER LA PROFILASSI DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

### OBIETTIVI

Il piano regionale di sorveglianza della Leucosi Bovina Enzoetica, di seguito indicato come "piano", è attivato per:

- garantire la tutela della sanità del patrimonio bovino e bufalino regionale mantenendo il patrimonio zootecnico regionale libero dall'infezione, ottimizzando e razionalizzando le risorse impiegate;
- mantenere la qualifica di territorio Ufficialmente Indenne a livello comunitario per le Province di Perugia e Terni.

➤ **Le condizioni affinché un territorio possa essere dichiarato Ufficialmente Indenne a livello comunitario da Leucosi Bovina Enzoetica sono le seguenti:**

- non è stato constatato, in base a osservazioni cliniche o in seguito ad esami di laboratorio, alcun caso di Leucosi Bovina Enzoetica, né si è avuta conferma di alcun caso nel corso degli ultimi 2 anni;
- tutti gli animali di età superiore a 24 mesi hanno reagito negativamente a 2 prove eseguite ad un intervallo di almeno 4 mesi nel corso degli ultimi 12 mesi e almeno il 99,8% degli allevamenti bovini è stato dichiarato Ufficialmente Indenne da Leucosi Bovina Enzoetica

oppure

- nessun caso di Leucosi Bovina Enzoetica è stato confermato nella provincia in questione negli ultimi tre anni, e la presenza di tumori che si sospettano essere dovuti a Leucosi Bovina Enzoetica è notificata obbligatoriamente ai fini degli esami di laboratorio e tutti gli animali di età superiore ai 24 mesi sono stati sottoposti con esito negativo alle prove previste nei 24 mesi precedenti

oppure

- si dimostra, con un tasso di affidabilità del 99%, che gli allevamenti infetti sono meno dello 0,2%.

➤ **Il territorio mantiene la qualifica se:**

- tutti gli animali macellati nel territorio della provincia in questione sono soggetti ad ispezioni ufficiali *post mortem* e tutti i tumori che potrebbero essere causati dal virus della Leucosi Bovina Enzoetica sono notificati ai fini degli esami di laboratorio
- lo Stato membro notifica alla Commissione tutti i casi di Leucosi Bovina Enzoetica che si verificano nella provincia
- tutti gli animali che reagiscono positivamente alle prove diagnostiche vengono abbattuti ed i rispettivi allevamenti restano soggetti alle restrizioni sino a quando verrà ripristinata la loro qualifica
- tutti i bovini di età superiore a 24 mesi sono stati sottoposti una volta a prova durante i primi cinque anni a decorrere dall'ottenimento della qualifica in modo che si dimostri con un grado di certezza del 99% che l'infezione ha colpito meno dello 0,2% degli allevamenti.

## **ATTIVITÀ**

- Le attività del piano sono volte alla rilevazione degli allevamenti infetti attraverso il controllo sierologico dei bovini e dei bufalini e dei principali fattori di rischio per l'introduzione e la diffusione della malattia oggetto del piano.
- Le attività previste dal presente piano, inoltre, consentiranno anche la verifica ed il controllo periodico delle qualifiche sanitarie possedute degli allevamenti regionali nonché la verifica dei risultati delle attività di sorveglianza.
- Le attività previste dal presente piano consentiranno la verifica ed il rispetto della legislazione in materia di identificazione dei bovini e dei bufalini.

### **➤ Stalle di sosta**

Le stalle dei commercianti costituiscono unità epidemiologiche distinte da ogni altra struttura zootecnica e, in quanto tali, sono fisicamente e funzionalmente separate da altre aziende da riproduzione o da ingrasso. Queste rappresentano un punto critico nella gestione dei piani di risanamento, in quanto strutture nelle quali vengono a contatto animali di diversa provenienza.

Tali strutture devono essere autorizzate in base alla normativa vigente.

Al fine di evitare contatti fisici diretti o indiretti, i commercianti garantiscono la netta separazione degli animali destinati direttamente al macello da quelli da vita.

Gli animali possono soggiornare all'interno della stalla di sosta per un periodo massimo di 30 giorni. Nei casi in cui gli animali soggiornino all'interno di dette strutture per periodi più lunghi, queste perdono i requisiti sanitari previsti per le stalle di sosta e divengono a tutti gli effetti allevamenti.

Ogni due anni, i Servizi di Sanità Animale delle Aziende USL competenti per territorio provvedono alla verifica della sussistenza dei requisiti utili al rilascio delle autorizzazioni in tutte le stalle di sosta operanti.

Le stalle di sosta devono essere sottoposte a controllo con cadenza almeno mensile.

Il controllo deve prevedere almeno:

- verifica della corretta identificazione dei bovini presenti nella stalla e controllo della loro documentazione sanitaria
- verifica della documentazione e rispondenza dei dati con gli animali effettivamente presenti con quanto registrato in BDN
- verifica della corretta compilazione del registro di carico e scarico e dello stato di aggiornamento dello stesso.

Le attività di controllo sulle stalle di sosta sono rendicontate utilizzando l'apposita funzionalità informatica disponibile nel portale VETINFO accessibile tramite l'indirizzo [www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it).

In caso di correlazione epidemiologica con focolai di infezione in altri allevamenti, il Servizio veterinario controlla tutti gli animali ancora presenti nella stalla di sosta con spese a carico del commerciante. In caso di positività di uno o più animali, tutti gli animali presenti sono abbattuti entro 7 giorni, attuando le procedure di disinfezione della stalla.

## ➤ **Movimentazione degli animali**

La movimentazione animale è uno dei fattori di rischio più importanti per la introduzione e la diffusione di una malattia infettiva.

Le movimentazioni degli animali sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello informatizzato, la cui funzionalità è resa disponibile nella BDN.

- L'introduzione degli animali negli allevamenti della Regione Umbria dovrà essere oggetto di vigilanza puntuale ed accurata da parte dei Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende USL competenti per territorio.
- Possono essere introdotti in azienda solamente capi scortati da certificazione di un veterinario ufficiale che attesti che detti animali provengono da allevamenti Ufficialmente Indenni da Leucosi Bovina Enzoistica.

Gli animali della specie bovina e bufalina da riproduzione che sono introdotti nella Regione Umbria e che non provengono da Stati Membri o Regioni o Province dichiarate ufficialmente indenni da Leucosi Bovina Enzoistica ai sensi del D.lvo 196/99 e della legislazione europea in materia (nel qual caso non necessitano delle prove diagnostiche nell'azienda di origine), devono essere altresì sottoposti, se di età superiore a 12 mesi, a un controllo sierologico nei 30 giorni precedenti l'introduzione. Se tali prove risultassero positive, gli animali non possono essere introdotti nel territorio della Regione Umbria.

- Gli animali della specie bovina e bufalina da riproduzione di età superiore a 6 settimane introdotti nella Regione Umbria, devono essere altresì sottoposti, indipendentemente dalla qualifica del territorio di provenienza, a un controllo sierologico nei 42 giorni successivi l'introduzione e devono essere tenuti isolati dagli altri animali già presenti in allevamento fino all'esito delle prove.
- Gli animali di specie bovina e bufalina di età superiore a 12 mesi che sono introdotti o sono movimentati attraverso stalle di sosta o centri di raccolta o mercati verso allevamenti da riproduzione della Regione Umbria dovranno essere sottoposti alle prove diagnostiche previste per la Leucosi Bovina Enzoistica negli allevamenti di destino, dove devono essere tenuti isolati dagli altri animali già presenti in allevamento, per il tempo necessario all'effettuazione delle prove diagnostiche. Nel caso in cui queste prove fossero negative, gli animali di nuova introduzione possono essere tenuti insieme agli altri animali già presenti in azienda. Nel caso in cui queste prove fossero positive, si applica quanto previsto dal presente decreto.  
Il controllo sierologico per Leucosi Bovina Enzoistica sui capi in compravendita viene effettuato mediante immunodiffusione in gel di agar (AGID) o ELISA.
- Alle aziende che hanno introdotto animali senza certificazione, oltre ad applicarsi le sanzioni previste dalla vigente normativa, salvo il caso di più grave reato, viene sospesa la qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne. La sospensione è revocata quando tutti i capi di età superiore a 12 mesi risultino negativi ad un esame sierologico ufficiale effettuato tre mesi dopo l'introduzione di animali non accompagnati da certificazione. Le spese sono a carico del detentore degli animali.

## ➤ **Verifica dello stato sanitario degli allevamenti**

La vigilanza sullo stato sanitario degli animali e degli allevamenti è effettuata mediante l'applicazione delle prove sierologiche previste.

## ▪ Allevamenti sottoposti a controllo

Devono essere sottoposti a controllo tutti gli allevamenti bovini e bufalini in cui sia presente almeno un riproduttore.

Al momento del controllo il veterinario ufficiale compila il modello 2/33. Una copia del modello, completa dell'esito delle analisi di laboratorio, dovrà essere consegnata o inviata all'allevatore.

La profilassi per la sorveglianza della Leucosi Bovina Enzootica è obbligatoria e gli allevatori sono tenuti alla massima collaborazione durante le operazioni di risanamento. Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle previste operazioni di eradicazione:

- non possono accedere ad alcuna forma di contribuzione
- non possono commercializzare il latte e i prodotti lattiero-caseari per l'alimentazione umana.

In caso di inadempienza le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio; il Servizio veterinario dispone la cattura e il sequestro di tali animali, anche con l'ausilio delle forze dell'ordine al fine di sottoporli ai controlli anagrafici e sanitari. Terminati i controlli gli animali entrano nella disponibilità del Comune.

Tutti gli allevamenti ed i capi ivi presenti devono essere identificati e registrati ai sensi della vigente normativa; in occasione dei controlli periodici in allevamento, il veterinario ufficiale verifica la corretta identificazione dei capi e la corrispondenza in BDN.

## ALLEVAMENTI DA LATTE

Sulla base della normativa vigente (Allegato C della Direttiva 64/432/CEE), negli allevamenti bovini a esclusivo indirizzo da latte è possibile effettuare il controllo previsto dal presente piano, prelevando, anziché il sangue di tutti gli animali di età superiore a 24 mesi, un campione del latte di massa dal tank, con cadenza quadrimestrale.

Condizione indispensabile è che, al momento del prelievo, sia in lattazione almeno il 30% delle vacche dell'allevamento. Nel caso di tale scelta il Servizio Veterinario della Az. USL competente per territorio dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Umbria - Direzione regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane - Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare nonché all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

Il campione di latte verrà raccolto in apposito contenitore nel quale sarà stata introdotta una compressa di sodio azide per garantirne la conservabilità. Dovrà essere conservato a temperatura di refrigerazione fino al momento della consegna (entro 48 ore dal prelievo), all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, accompagnato dalla **scheda 2**. In alternativa all'uso della sodio azide il campione di latte potrà essere congelato immediatamente dopo il prelievo e consegnato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche garantendo la catena del freddo.

Tale campione sarà sottoposto al saggio ELISA – leucosi. Se si utilizza tale metodo, devono essere prese misure atte ad assicurare una corrispondenza tra i campioni prelevati e gli animali da cui proviene il latte in modo tale da risalire univocamente ai singoli animali inclusi nel pool.

Nel caso in cui la prova ELISA sul latte di massa risulti positiva, Il Servizio Veterinario della Azienda USL competente per territorio provvederà a porre sotto sequestro cautelativo l'allevamento da cui è stato prelevato il campione nonché a prelevare il sangue da tutti i bovini presenti di età superiore a 12 mesi

#### ▪ **Allevamenti da ingrasso**

Gli allevamenti da ingrasso sono costituiti da animali provenienti da allevamenti U.I. da tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Per animali provenienti da Stato Membro o Regione o Provincia non U.I., è altresì richiesto, un accertamento diagnostico favorevole, effettuato nei trenta giorni precedenti l'introduzione:

- nei confronti della leucosi bovina enzootica in animali di età superiore a 12 mesi;

L'accertamento diagnostico di cui al primo comma non è richiesto per gli animali provenienti da province U.I. o se movimentati all'interno della Regione.

Gli allevamenti da ingrasso, pur essendo sprovvisti di qualifica, possono movimentare animali, direttamente o attraverso una stalla di sosta, esclusivamente verso un macello o altri allevamenti da ingrasso. Nel caso di movimentazioni da allevamento da ingrasso ad allevamento da ingrasso all'interno del territorio regionale, gli animali oggetto di movimentazione di età superiore a 12 mesi dovranno essere sottoposti a controllo sierologico nei confronti della leucosi.

Le attività di controllo nelle aziende da ingrasso sono rendicontate utilizzando l'apposita funzionalità informatica disponibile nel portale VETINFO accessibile tramite l'indirizzo [www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it).

#### ▪ **Mantenimento della qualifica - cadenza dei controlli**

Con Decisione della Commissione 2005/28/CE, le Province di Perugia e di Terni hanno ottenuto la qualifica comunitaria di Ufficialmente indenne ai sensi della Direttiva 64/432/CEE, e pertanto:

- i controlli sierologici del bestiame avranno cadenza quadriennale, quindi dovranno interessare annualmente almeno tutti i bovini e bufalini di età superiore a **24 mesi** nel 25% delle aziende controllabili presenti sul territorio (così da testare in quattro anni il 100% delle aziende controllabili);
- i bovini ed i bufalini che effettuano la transumanza o l'alpeggio o si spostano per motivi di pascolo devono essere controllati ogni anno; al rientro nelle sedi invernali tutti i soggetti di età superiore a 12 mesi dovranno essere sottoposti ad un controllo sierologico. Si precisa che per quanto riguarda lo spostamento di animali per motivi di pascolo all'interno della Regione Umbria questo sarà oggetto di opportuna valutazione epidemiologica congiunta tra la Regione e le Aziende USL con i conseguenti specifici provvedimenti.
- le aziende che hanno subito una sospensione di qualifica devono essere sottoposte a controllo anche l'anno successivo.

I responsabili dei Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende USL effettuano e documentano, nell'ambito delle verifiche dell'efficacia dei controlli previste dal regolamento (CE) 625/2017 e successive modifiche ed integrazioni, le verifiche circa il rispetto delle procedure seguite per le attività previste dal presente Piano.



## ▪ **Sospensione della qualifica**

La qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne da leucosi bovina enzootica è sospesa se:

- mancato rispetto della periodicità dei controlli;
- mancata cooperazione con il Servizio veterinario nell'esecuzione del piano di profilassi.
- sono stati introdotti animali privi di certificazione
- l'allevamento è sospetto di infezione
- un solo animale ha reagito positivamente ad una prova ufficiale e:
  - a) il bovino positivo e, se si tratta di vacca o bufala, l'eventuale vitello o annutolo, sono stati identificati, isolati e macellati immediatamente e, comunque, non oltre 8 giorni dalla notifica ufficiale
  - b) tuttavia l'Autorità competente può concedere una deroga alla macellazione dell'eventuale vitello o annutolo nato dall'animale infetto, qualora questo sia stato separato dalla madre subito dopo la nascita e sia destinato ad un centro da ingrasso in vincolo sanitario
  - c) tutti gli altri animali di età superiore a 12 mesi devono essere sottoposti a un esame sierologico ufficiale effettuato almeno tre mesi dopo l'eliminazione del capo positivo e dell'eventuale prole
  - d) è stata svolta un'indagine epidemiologica e gli allevamenti epidemiologicamente correlati sono stati sottoposti ad un controllo come al punto c)

La sospensione è revocata quando:

- il sospetto non è confermato;
- tutti i capi risultino negativi ad un esame sierologico ufficiale effettuato tre mesi dopo l'eliminazione del capo positivo e dell'eventuale prole e/o l'introduzione di animali non accompagnati da certificazione.

Inoltre il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. deve provvedere a:

- inserire il motivo del sospetto di positività e ogni altro dato disponibile nel Sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali (SIMAN);
- avviare, entro due giorni dalla sospensione della qualifica sanitaria, l'indagine epidemiologica in collaborazione con l'IZS dell'Umbria e delle Marche, utilizzando il modello precompilato disponibile nel SIMAN.

## ➤ **Vigilanza al macello**

Tutti i bovini e i bufalini macellati vengono sottoposti a ispezione *post mortem* da parte di un Veterinario Ufficiale secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.

## ▪ **Riscontro di lesioni alla macellazione**

In caso di riscontro di lesioni riferibili a linfosarcoma il veterinario ufficiale del macello deve:

- inviare il materiale patologico alla sezione dell'I.Z.S. dell'Umbria e delle Marche competente per territorio accompagnato dalla "scheda rilevamento dati in un focolaio" - campioni prelevati al mattatoio - **scheda n 1**;
- segnalare il riscontro di lesioni tramite il modello 10/33 che dovrà essere inviato al Servizio Veterinario della Azienda USL ove ha sede l'allevamento di origine ed alla Regione; nel caso in cui l'allevamento di provenienza abbia sede nel territorio di competenza della medesima Azienda USL dove è avvenuta la macellazione, il modello 10/33 deve essere comunque inviato alla Regione Umbria - Direzione regionale Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane – Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

In attesa dell'esito degli esami di laboratorio il Settore Veterinario competente sull'allevamento di origine adotterà le misure previste per gli allevamenti sospetti di infezione.

Dovrà essere tempestivamente trasmessa alla Regione Umbria - Direzione regionale Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane – Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare una relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati.

### **ALLEVAMENTI O CAPI INFETTI PER LEUCOSI**

Sono da considerarsi infetti, gli allevamenti nei quali si sono verificati casi clinici o lesioni anatomo-patologici o isto-patologiche riferibili a Leucosi Enzootica Bovina oppure quando uno o più capi hanno reagito positivamente alle prove diagnostiche ufficiali.

Nell'allevamento infetto si applica quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e successive integrazioni e modifiche e dal DM 2 maggio 1996, n. 358 e successive integrazioni e modifiche. In ogni caso va revocata la qualifica, tranne il caso in cui un solo animale ha reagito positivamente ad una prova ufficiale.

Negli allevamenti dichiarati infetti il veterinario ufficiale effettua la registrazione nel sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali (SIMAN) delle informazioni relative al focolaio entro 48 ore dalla conferma ufficiale, inoltre prosegue la relativa indagine epidemiologica avviata in fase di sospetto, in collaborazione con l'IZS dell'Umbria e delle Marche, utilizzando il modello precompilato disponibile nel SIMAN.

Entro due giorni dalla conferma di positività, revoca la qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne. Contestualmente alla revoca, dispone la notifica della revoca al proprietario e/o al detentore e l'obbligo di abbattere gli animali dichiarati infetti.

Entro due giorni dall'esclusione del sospetto o dall'estinzione del focolaio, inserisce nel SIMAN la cancellazione del sospetto non confermato o l'estinzione del focolaio e provvede a riassegnare la qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I bovini e bufalini infetti vanno marcati ai sensi del DM 2 maggio 1996, n. 358 e successive integrazioni e modifiche, oppure identificati mediante bolo endoruminale, devono essere subito isolati e macellati, sotto controllo ufficiale, al più presto e comunque non oltre otto (8) giorni dalla notifica ufficiale al detentore.

Dopo l'eliminazione mediante macellazione od abbattimento dei bovini e dei bufalini riconosciuti infetti saranno effettuate nell'allevamento infetto le prove ufficiali previste dal

DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni e del DM 2 maggio 1996, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni, per confermare l'avvenuta eliminazione della malattia. Il ripopolamento di tale allevamento può avvenire soltanto dopo che sono state condotte le prove ufficiali previste e i soggetti di età superiore a dodici mesi, abbiano fornito risultato negativo a due prove sierologiche con intervallo di quattro mesi e da effettuarsi non prima di tre mesi dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto.

La qualifica di allevamento ufficialmente indenne è ripristinata quando, terminate le operazioni di pulizia e disinfezione, tutti i capi di età superiore a 12 mesi abbiano reagito negativamente a due prove consecutive effettuate ad un intervallo di 4 mesi; la prima prova deve essere effettuata tre mesi dopo l'abbattimento dell'ultimo capo infetto.

### **MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI INFETTI**

Tutti i bovini e bufalini riconosciuti infetti devono essere inviati al macello in vincolo sanitario al più presto e comunque non oltre 8 giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o detentore.

Anche in caso di positività singola il capo infetto deve essere inviato al macello entro 8 giorni dalla notifica, in tal modo la qualifica dell'allevamento può essere sospesa anziché revocata.

Gli animali devono essere inviati al macello in vincolo sanitario (previo preavviso) scortati da:

- - modello 4

- copia della scheda di stalla (mod. 2/33)

oppure mod. 4 elettronico, con tutti i dati riportati su questo unico documento

- passaporto (quando previsto)

Sul modello 4 e sul passaporto, per consentire gli adempimenti di competenza al veterinario ufficiale del macello di destino, deve essere specificato che si tratta di animali infetti da Leucosi Bovina Enzoitica.

I veterinari responsabili dell'ispezione negli impianti di macellazione ove vengono macellati i capi infetti, prima di autorizzare l'abbattimento degli stessi, devono verificare l'identificazione degli animali e la perfetta corrispondenza di questi dati con quelli riportati sul Modello 2/33 di scorta e sugli altri documenti previsti.

I veterinari responsabili dell'ispezione negli impianti di macellazione devono tempestivamente e non oltre le ventiquattro ore dalla comunicazione di cui sopra, segnalare al Responsabile del Servizio di Sanità Animale da cui provengono gli animali interessati, il mancato arrivo degli animali infetti. In tale comunicazione vanno indicati i dati identificativi degli animali infetti non arrivati e l'azienda di provenienza.

I veterinari responsabili dell'ispezione di cui sopra, rilasceranno l'attestato di avvenuta macellazione (mod. 9/33) da inviare tempestivamente entro e non oltre sette (7) giorni dall'avvenuta macellazione al Servizio di Sanità Animale della Azienda USL dal cui territorio provengono gli animali infetti.

La ASL competente per territorio, previo assenso della Regione e dell'Osservatorio Epidemiologico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, può disporre lo stamping out di tutti i capi dell'allevamento infetto, a seguito, in particolare, della valutazione dei seguenti casi:

- elevato rischio di diffusione all'interno dell'azienda o ad altre aziende in relazione alle movimentazioni ed al tipo di allevamento

- registrazione di un'elevata percentuale di casi positivi (elevata prevalenza dell'infezione) al momento del controllo
- situazione sanitaria dell'allevamento nell'ultimo anno, ponendo attenzione, in particolare, alle cause del persistere dell'infezione e all'origine del contagio; il mancato rispetto della normativa vigente sullo spostamento per monticazione/alpeggio/pascolo vagante e sull'identificazione degli animali, ovvero la mancata collaborazione nelle attività di profilassi prescritte dal presente piano nonché il mancato abbattimento degli animali positivi entro i termini previsti
- reperimento di lesioni da virus della leucosi bovina (in allevamento o al mattatoio).

## **SISTEMA INFORMATIVO**

I Servizi veterinari delle Az. USL rendono disponibili tutte le informazioni relative all'esecuzione e all'esito delle attività di profilassi previste dal presente Piano, nel Sistema Informativo Veterinaria e Alimenti regionale (SIVA) al fine di rendere possibile, entro 7 giorni dall'acquisizione dei risultati, il trasferimento di tali informazioni nel portale [www.vetinfo.sanita.it](http://www.vetinfo.sanita.it).

Al fine di tenere sotto controllo la situazione epidemiologica sono previsti, per il sistema informativo, i seguenti modelli:

- Scheda indagine epidemiologica precompilata (SIMAN)
- Scheda n. 1 – Scheda rilevamento dati in un focolaio - campioni prelevati al mattatoio
- Scheda n. 2 - Scheda di accompagnamento campioni di latte

Ogni sei mesi l'IZS dell'Umbria e delle Marche invia alla Regione Umbria - Direzione regionale Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane – Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare specifica relazione.

Per lo schema di flusso informativo per la sorveglianza epidemiologica, oltre quanto previsto dal presente piano, si farà riferimento alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

**REGIONE UMBRIA**

**DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

**Scheda 1**

**PIANO DI SORVEGLIANZA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA  
SCHEDA RILEVAMENTO DATI IN UN FOCOLAIO**

La presente scheda è da utilizzarsi nel caso di rilievo di lesioni riconducibili a forme linfomatose al momento della visita ispettiva. Per ciascun capo sottoposto a prelievo va compilata una scheda singola

Dr..... Recapito telefonico.....  
Az USL ..... Data ...../...../.....  
Macello ..... Numero telefono .....  
Via ..... n° ..... Comune ..... Prov. ....

**QUADRO 1 – DATI RELATIVI ALL'ORIGINE DEL CAPO (1)**

Codice identificazione azienda di provenienza

--	--	--	--	--	--	--	--

Denominazione azienda: .....

Proprietario: .....

Indirizzo: Via/località ..... n° .....

Comune ..... Prov. ....

## QUADRO 2 – DATI RELATIVI AL SINGOLO SOGGETTO SOTTOPOSTO A PRELIEVO

Identificativo del capo	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Categoria:	Vitello <input type="checkbox"/> Vitellone <input type="checkbox"/> Toro <input type="checkbox"/> Manza <input type="checkbox"/> Vacca <input type="checkbox"/>
Sesso:	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Razza: .....
Data di nascita:	.../.../.....
Indicare se il capo è stato macellato perché sieropositivo a LEB:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Indicare gli organi/tessuti sede di lesioni lifomatose:	..... .....
Indicare gli organi/tessuti sottoposti a prelievo (2):	..... .....
Data del prelievo:	.../.../.....
DATA DI INVIO ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO	.../.../.....
Sede Centrale <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sezione di
	<b>Firma del Veterinario</b> .....

## QUADRO 3 – DATI RELATIVI CAMPIONI (a cura del laboratorio IZS) (3)

<b>Parte A</b>
IZS – Sezione .....
Data di accettazione dei campioni: .../.../..... N. accettazione: .....
Data di inoltro dei campioni al Centro Nazionale di Referenza per LBE: .../.../.....
Note: ..... .....
<b>Parte B</b>
Data rapporto di prova: .../.../.....
È stata confermata la diagnosi istologica di LEB: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Ulteriori esami effettuati e relativo esito: ..... .....
Eventuale diagnosi differenziale effettuata: .....

Note:

(1) Nel caso in cui l'animale provenga da una stalla di sosta sarà cura del Veterinario indicare l'allevamento di ultima provenienza riportato sul passaporto dell'animale.

(2) I campioni di organi/tessuto prelevati devono essere confezionati singolarmente in contenitori a tenuta con formalina al 10%. I contenitori devono essere identificati con etichetta riportante il n. di matricola dell'animale e l'identificazione dell'organo/tessuto prelevato. Nel caso in cui non sia disponibile la formalina, i campioni, comunque confezionati come sopra devono essere conservati a temperatura di refrigerazione e inoltrati nel più breve tempo possibile alla Sezione dell'IZS competente. In nessun caso il materiale da sottoporre all'esame istologico deve essere congelato.

Gli organi di riferimento da prelevare sono: linfonodi perirenali, sopramammari, mediastinici, peribronchiali e la milza.

(3) Il laboratorio che effettua l'accettazione dei campioni avrà cura di compilare il Quadro 3 man mano che le informazioni si rendono disponibili. La scheda, unitamente ai campioni da esaminare, dovrà essere inviata al Centro di riferimento che, completate le analisi di competenza provvederà ad inviarla compilata al Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane della Regione Umbria.

REGIONE UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Scheda 2

**PIANI DI SORVEGLIANZA  
BRUCELLOSI BOVINA/ BUFALINA - LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA**

**SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI DI LATTE**

DATA ..... Az. USL .....

Veterinario Prelevatore: .....		
Denominazione Azienda .....		
Codice Aziendale:    /    /    /    / P/G /    /    /    /		
Codice fiscale o partita IVA azienda: .....		
Indirizzo .....		Comune .....
Specie animale: .....		
Numero mungiture .....	Numero vacche in mungitura (*) .....	Numero vacche presenti in allevamento (*) .....

(\*) verificare che almeno il 30% delle vacche presenti in allevamento sia in lattazione.

**ESAMI RICHIESTI**

	Brucellosi
	Leucosi

Data di prelievo dei campioni \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(leggibile)

Firma e timbro del veterinario

**ELENCO BOVINI IN LATTAZIONE**




